

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
DOCUMENTO DI LAVORO DELLA PROF.SSA G. CARELLA RIGUARDANTE I
DIPARTIMENTI

Si riporta di seguito, come possibile base di partenza della discussione, una bozza di articolato costituita da:

-disposizioni desunte dalla legge 240/2010 (in corsivo grassetto)

-disposizioni del vigente Statuto che possono essere confermate (indicate in corsivo) perché fondate su norme del DPR 382 che non sono state modificate o abrogate dalla l. 240. Quando si rendono necessarie limitate modifiche, queste sono indicate in tondo.

Le questioni problematiche e lasciate all'autonomia sono accennate nei commenti e accompagnate talvolta dalla proposta di una formulazione normativa (tondo sottolineato).

Per facilitare la verifica di quanto esposto, si premettono i testi del DPR 382/1980 e della legge 240/2010

D.P.R. 382/1980

Articolo 83

Costituzione del dipartimento.

Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'università interessata.

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.

I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.

La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.

La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.

Articolo 84

Strutture dipartimentali.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello

statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.

Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.

Articolo 85

Attribuzioni del dipartimento.

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa attività didattica.

A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) predisporre annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione;
- 2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonché predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli enti interessati;
- 3) predisporre annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo;
- 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;
- 5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) detta i criteri generali per:

- a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

- b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

- 2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;

- 3) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;

- 4) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

- 5) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentito la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.

Articolo 86

Autonomia del dipartimento.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.

Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università.

Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonché adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento tipo. A ciò si provvede con decreto rettorale previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma. I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita dall'articolo 66, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca.

Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il direttore del dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Sino all'emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui al terzo comma del presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilità di cui al seguente art. 87.

LEGGE 240/2010

...le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero

in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

DEFINIZIONE

L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

Il Dipartimento è, di norma, la struttura organizzativa delle attività di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei...

Il primo comma è desunto dall'art. 2, comma 2, lett. a) l. 240. Il secondo comma è preso dall'art. 48 dello Statuto vigente fino alla parola "omogenei".

Nella definizione del Dipartimento va precisato cosa si intenda per omogeneità dei settori. Il testo vigente dello Statuto dispone che i docenti afferiscano a settori "appartenenti alla medesima area CUN. È fatta salva la possibilità di afferenza al Dipartimento per i professori di ruolo e i ricercatori di aree diverse, nella misura massima del 15% dei componenti. 2. Al fine di consentire intersezioni scientifiche e disciplinari convergenti sul medesimo ambito tematico, il Dipartimento può in alternativa essere la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca appartenenti ad aree CUN diverse, omogenei per fini o per metodi".

L'art. 83 l. 382 parlava di settori omogenei "per fini o per metodo" ponendo una condizione che si realizzi generalmente con riguardo ai settori di una stessa area. La l. 240 ha fatto cadere la precisazione e richiede l'omogeneità *tout court*. Ciò non appare casuale, ma connesso alle nuove funzioni del Dipartimento attinenti all'offerta formativa che possono richiedere l'afferenza di settori di aree diverse per la gestione di corsi di studio multidisciplinari. Si può pertanto ritenere che la nozione di omogeneità sia più ampia che in passato e possa essere riferita alla didattica, oltre che alla ricerca.

Pertanto, sebbene la formulazione attuale dell'art. 48 possa essere mantenuta, eventualmente con alcuni ritocchi, potrebbe essere utile sottolineare maggiormente la nozione di omogeneità in funzione dell'offerta formativa. Si propone la seguente formulazione:

"A ciascun Dipartimento afferisce un numero minimo di professori e ricercatori, non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di linee di ricerca o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

A ciascun Dipartimento afferiscono, di regola, professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari appartenenti ad una medesima area CUN.

E' fatta salva la possibilità di afferenza ad un Dipartimento di professori e ricercatori di aree diverse, nella misura massima del 15% per comprovate esigenze di ricerca, ovvero nella misura richiesta dalla necessità di erogare crediti formativi di un corso di studio afferente al Dipartimento.

L'elenco dei Dipartimenti dell'Ateneo, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dei corsi di studio che afferiscono ad ognuno, è allegato al presente Statuto".

Va deciso se un settore debba afferire ad un solo Dipartimento o se possa continuare ad afferire a due Dipartimenti, come accade attualmente. La situazione attuale potrebbe trovare maggiore fondamento nelle esigenze dell'offerta formativa, per consentire l'erogazione della didattica da parte di un solo Dipartimento nel caso di corsi di studio multidisciplinari.

I professori di ruolo e i ricercatori universitari di un Dipartimento Universitario afferiscono, di norma, allo stesso Dipartimento ad Attività Integrata costituito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. In tali Dipartimenti Universitari confluiscono uno o più Dipartimenti ad Attività Integrata.

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.

Testo del vigente art. 48, nn. 3 e 4. Considerate le dimensioni che i Dipartimenti vanno ad assumere, può essere utile disciplinare più in dettaglio le sezioni prevedendo, ad esempio, il numero minimo di partecipanti ed escludendo espressamente l'autonomia amministrativa.

FUNZIONI

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare il Dipartimento:

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore o ricercatore quale responsabile"

Testo dell'art. 48, n. 5 lett. e) ed f) del vigente Statuto che può essere confermato (conforme al dpr 382).

Il Dipartimento è dotato di autonomia regolamentare e organizzativa. Ogni dipartimento si dota di un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'amministrazione previo parere del Senato accademico (per interpretazione a contrario dell'art. 2, comma 1, lett. e). I regolamenti in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

La funzione regolamentare è riconosciuta dall'art. 85, ultimo comma. L. 382 ed è confermata dall'art. 2, comma 1, lett. e) l. 240 che innova la precedente disposizione quanto alla procedura di adozione. Poiché la citata lett. e) prevede la competenza del Senato ad approvare i soli regolamenti dei Dipartimenti in materia di

didattica e ricerca, la competenza a deliberare sul Regolamento di funzionamento spetta al Consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso non è previsto espressamente alcun parere del Senato, ma tale previsione può essere legittimamente inserita. Nel caso dei regolamenti in materia di didattica e ricerca invece, la legge non si limita a richiedere un parere del Consiglio di amministrazione, ma impone il parere favorevole attribuendo in pratica un diritto di veto.

I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa. Ad essi è assegnato idoneo personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

L'autonomia finanziaria è prevista dall'art. 48 n. 9 vigente Statuto in conformità all'art. 86 l. 382 tuttora applicabile.

Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresì, richiesta di personale tecnico amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.

Previsto dall'art. 48 n. 6 dello Statuto. Si può confermare.

Con riguardo alle risorse di docenza, la l. 240 prevede espressamente la sola competenza ad avanzare proposte di chiamata. Da tale previsione si desume, tuttavia, anche la competenza ad avanzare richieste circa i nuovi posti e circa la destinazione di essi. Nel disciplinare tale competenza, va deciso se riconoscere alle strutture intermedie un ruolo di proposta o parere. Le proposte dovrebbero essere formulate al Senato, sia per la funzione di coordinamento dei Dipartimenti che quest'ultimo svolge, sia perché esse vanno necessariamente inserite nella programmazione ed è il Senato l'organo competente ad avanzare proposte in merito al Consiglio di amministrazione. Potrebbe disporsi:

Il Dipartimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, esaminate le proposte avanzate dalle Scuole e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato: a) richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti; b) richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti.

Il Dipartimento, previo parere della Scuola, provvede alla destinazione dei posti di professore di ruolo ad essa assegnati e delle unità di ricercatore a tempo determinato.

Considerato che, per esigenze di offerta formativa, sarà possibile che uno stesso settore sia presente in due Dipartimenti, va stabilito se entrambi debbano pronunciarsi sulle richieste di posti di docenza (può richiedersi il parere dell'altro Dipartimento oppure una domanda congiunta).

Il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione, proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Art. 24, comma 2, lett. d) l. 240/2010. Bisogna decidere quale ruolo riconoscere alle Scuole (parere obbligatorio?).

Il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Art. 18 l. 240/2010. Bisogna decidere quale ruolo riconoscere alle Scuole (parere obbligatorio?).

Ove non sia costituita una Scuola, ***formula al Senato accademico proposte di attivazione, disattivazione o modifica di corsi di studio, previo parere della commissione paritetica.***

La competenza in esame è espressamente prevista dall'art. 2, comma 2, lett. c) quale esemplificazione della funzione di coordinamento della didattica svolta dalle Scuole e, pertanto, sembra giustificato attribuirle ai Dipartimenti solo nel caso in cui le Scuole non siano costituite.

Con riguardo alla funzione didattica e formativa dei Dipartimenti, non vi sono, ovviamente, disposizioni del vigente Statuto da poter utilizzare. Si può valutare se sia opportuno utilizzare le norme sulle competenze delle Facoltà, dato che oggi il Dipartimento aggiunge alle funzioni sue proprie quelle tradizionalmente delle Facoltà. Come norma di apertura, si potrebbe disporre:

“I Dipartimenti, eventualmente in concorso tra loro e (o) con il coordinamento di una Scuola, organizzano e gestiscono le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Dottorato di ricerca”.

Bisogna definire i criteri di afferenza dei corsi di studio esistenti.

Quanto all'affidamento dei compiti didattici, potrebbe disporsi:

“Il Dipartimento, in base alla programmazione didattica annuale, avanzata dalla Scuola ove esistente, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Il Dipartimento provvede altresì, su richiesta della Scuola ove esistente, e per quanto di competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti ex art. 23 l. 240/2010 necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio”.

COSTITUZIONE, MODIFICA, DISATTIVAZIONE

La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal (Senato Accademico) Consiglio di amministrazione (su parere conforme del Consiglio di Amministrazione) previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza.

Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e i settori scientifico-disciplinari, le condizioni di sostenibilità dell'offerta formativa erogata, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

L'art. 48 n. 12 del vigente Statuto deve essere modificato nella parte relativa agli organi competenti e consultivi per renderlo conforme alle disposizioni della l. 240. L'art. 2, comma 1, lett. h) menziona, tra le competenze del Consiglio di amministrazione, solo quella di deliberare l'attivazione o soppressione di "corsi e sedi", non anche di Dipartimenti. Tuttavia, poichè la lett. e) della stessa disposizione attribuisce al senato la sola competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia, la competenza non potrà che spettare al Consiglio di amministrazione. Non è possibile richiedere il parere conforme (come previsto nel testo vigente), ma è consentito che il parere sia obbligatorio. La disposizione vigente, inoltre, prevede che la proposta sia corredata da indicazioni relative ai soli obiettivi scientifici perché adottata in regime di competenza esclusivamente scientifica dei Dipartimenti. Data l'attuale attribuzione di compiti didattici e formativi, è utile che nella proposta figurino dati relativi a tali nuove funzioni. Si potrebbe adottare la formula che si propone.

Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 (cinquanta?) di cui almeno 1/3 professori.

Un Dipartimento è disattivato con delibera del Consiglio di amministrazione ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per tre anni accademici consecutivi, ovvero il numero dei professori di ruolo diviene inferiore a 1/5 per tre anni accademici consecutivi.

Il testo vigente dell'art. 48 dello Statuto va aggiornato con riguardo al numero minimo di docenti previsto. E' opportuno inoltre inserire il riferimento espresso alla delibera del Consiglio di amministrazione (previo parere del Senato accademico?). Se il numero minimo di componenti viene fissato a cinquanta, bisogna decidere se la disattivazione consegue al fatto che il numero dei docenti diventa inferiore a cinquanta, oppure se si vuole disporre la disattivazione solo quando scenda al di sotto di quaranta che è il minimo stabilito per legge.

Appare eccessivo l'intervallo di tempo di tre anni concesso al Dipartimento per ricostituire il numero minimo quando questo scenda al di sotto del minimo di legge. Sarebbe opportuno, inoltre, disciplinare anche gli effetti della estinzione, ad esempio con una previsione di questo tipo: "Il Consiglio di amministrazione, su proposta o previo parere del Senato accademico, delibera contestualmente l'afferenza a Dipartimenti esistenti dei settori disciplinari e dei docenti del dipartimento estinto sulla base delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca".

Oltre la cessazione va disciplinata la modifica che può riguardare i settori o la composizione a seguito di richiesta di trasferimento di un docente.

Quanto al primo punto, si potrebbe ad esempio, disporre: "La modifica dei settori scientifico disciplinari di afferenza a ciascun Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta di ciascun dipartimento interessato motivata da comprovate esigenze di offerta formativa e di ricerca scientifica".

Quanto al secondo punto, la disposizione dell'art. 84, 1° comma, L. 382 per la quale "Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti", deve ritenersi abrogata per incompatibilità dall'art. 18, comma 1, lett. e) e dall'art. 24, comma 2, lett. d) l. 240 che dispongono la proposta di chiamata da parte del Dipartimento. La legge in questione ha quindi previsto l'incardinamento funzionale dei docenti nei Dipartimenti da applicarsi necessariamente a tutti, una volta completata la ristrutturazione voluta dalla legge. La nuova

disciplina richiede quindi una regolamentazione delle richieste di trasferimento, sulla falsariga di quella che veniva applicata ai trasferimenti da una Facoltà all'altra.

Potrebbe, ad esempio, disporsi come segue: “ I docenti al momento della presa di servizio presso l'Università afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.

La richiesta di un docente di afferire ad un Dipartimento diverso da quello di appartenenza, motivata da ragioni scientifiche e inerenti l'offerta formativa, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato e previo parere favorevole del Dipartimento al quale il richiedente afferisce e del Dipartimento al quale il richiedente intende afferire”.

Va valutato se aggiungere ulteriori condizioni quanto alla verifica della disponibilità della copertura finanziaria.

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica di cui all'art.2, comma 2, lett. g) l. 240/2010. La commissione non è attivata all'interno del Dipartimento se tutti i corsi di studio erogati dal Dipartimento sono compresi all'interno di Scuole.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) da tutti i(docenti di ruolo) professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da (due) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% eletti tra agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita' (l. 240)

d) (da sopprimere)

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che, in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura (art. 48 n. 11).

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La legge 240/2010 non disciplina gli organi del Dipartimento, ma si limita ad indicare quelli delle strutture intermedie. Ciò è dovuto alla volontà di lasciare integra per questo aspetto, salvo alcune modifiche

(Commissione paritetica e rappresentanza studenti) la disciplina del DPR 382/80. Pertanto, le disposizioni del vigente Statuto (art. 49 ss.) possono essere sostanzialmente confermate con alcuni aggiustamenti.

In particolare, data la presenza tra i docenti di personale non di ruolo, alla lett. a) si potrebbe parlare di rappresentanza di professori e ricercatori (riprendendo il disposto della l. 382) anziché di "docenti di ruolo".

Inoltre, l'estensione della competenza didattica dai soli corsi di Dottorato a tutti i corsi di studio, comporta che la rappresentanza studentesca debba essere estesa conseguentemente, in conformità a quanto imposto del resto dalla lett. h) dell'art. 2, comma 2, l. 240.

Le questioni da decidere riguardano:

l'eventuale rappresentanza o partecipazione al Consiglio degli assegnisti di ricerca e dei titolari di contratti di insegnamento ex art. 23;

la quantificazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in considerazione della crescita dimensionale dei Dipartimenti nel nuovo assetto.

Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. (L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento).

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

La carica di direttore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di membro del Senato accademico eletto in rappresentanza dei direttori di dipartimento.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La Giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

Il testo dell'art. 49 del vigente Statuto è conforme all'art. 82 dpr 382 che, in taluni punti, è riproposto nella sua formulazione letterale. Si potrebbe, pertanto, confermarlo con aggiustamenti relativi all'elettorato attivo per l'elezione del Direttore.

Può essere valutata l'opportunità di prevedere un vicedirettore o direttore vicario, designato dal Direttore, che faccia parte anche della giunta.